

Finlombarda S.p.A.  
Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia

## **STATUTO**

La Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia - Societa' per Azioni - e' stata costituita il 15 ottobre 1971 con atto a rogito Notaio Alessandro Guasti n.81781 di rep.

Lo Statuto e' stato modificato:

- il 15 febbraio 1972 con atto a rogito Notaio Aldo Bellomo n. 16246 di rep.;
- il 18 luglio 1974 con atti a rogito Notaio Alessandro Guasti n. 92941 e 92942 di rep.;
- il 27 novembre 1975 con atto a rogito Notaio Federico Guasti n. 2321 di rep.;
- il 10 febbraio 1976 con atto a rogito Notaio Federico Guasti n. 2600 di rep.;
- il 20 ottobre 1981 con atto a rogito Notaio Giuseppe Fossati n. 46195 di rep.;
- il 5 maggio 1982 con atto a rogito Notaio Giuseppe Fossati n. 47620 di rep.;
- il 29 ottobre 1987 con atto a rogito Notaio Giuseppe Fossati n. 59375 di rep.;
- il 15 luglio 1997 con atto a rogito Notaio Giuseppe Fossati n. 13241/85704 di rep.;
- il 13 gennaio 1998 con atto a rogito Notaio Giuseppe Fossati n. 13469/86443 di rep.;
- il 15 maggio 2000 con atto a rogito Notaio Giuseppe Fossati n. 89799/14481 di rep.;
- il 17 settembre 2001 con atto a rogito Notaio Riccardo Ivaldi n. 6982/176054 di rep.;
- il 22 settembre 2004 con atto a rogito Notaio Elia Benedetto Antonio n.58956/11338 di rep.

Gia' iscritta nel Registro delle Societa' del Tribunale di Milano al n.146966.

Iscritta al Registro delle Imprese - Camera di Commercio di Milano al n. 829530 REA. e al n.01445100157 R.I.

### **Denominazione-sede-durata**

#### **Art. 1**

E' costituita

La "FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA Societa' per Azioni", brevemente Denominata "FINLOMBARDA S.p.A".

#### **Art. 2**

1. La societa' ha sede legale ed amministrativa in Milano.

2. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la societa', si intende eletto

presso la sede sociale.

### **Art. 3**

La durata della società e' stabilita sino al 31 (trentuno) Dicembre 2025 (duemilaventicinque).

### **Oggetto sociale-Forme di intervento-Modalita' e limiti.**

### **Art. 4**

La società ha lo scopo prevalente di concorrere, nell'ambito della Programmazione economica e territoriale delle Regione, all'attuazione dei programmi regionali e locali di sviluppo economico, sociale e del territorio in Lombardia, con riguardo alle materie di cui agli art. 117 e 118 della Costituzione ed ai principi contenuti nello Statuto della Regione.

Obiettivi della Società sono in particolare:

a) la promozione ed il potenziamento di iniziative economicamente valide dirette allo sviluppo dell'economia lombarda, con particolare riguardo alle medie e piccole imprese;

b) la promozione, anche in collaborazione con Enti locali, di iniziative che interessino la realizzazione di obiettivi conformi a piani territoriali;

c) lo studio del processo di sviluppo della Lombardia, e l'assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria alle imprese lombarde in relazione alle prospettive economiche regionali ed internazionali.

Costituiscono specifico oggetto della Società:

- l'assunzione di partecipazioni;

- il finanziamento delle iniziative rientranti negli scopi sociali;

- l'assistenza, la consulenza, i servizi finanziaria e amministrativi su interventi e progetti finanziati da istituzioni ed enti ivi comprese istruttorie, rendicontazioni ed impegni ad erogare fondi;

- la locazione finanziaria di beni mobili ed immobili ad Enti Pubblici, loro Consorzi ed Aziende, ad Enti Morali, ad Istituzioni, a Persone Giuridiche e Società che promuovono o che possono promuovere attività od iniziative di interesse pubblico o sociale, anche agevolata da leggi e provvedimenti regionali, statali e di altri enti pubblici;

- la redazione di piani economici e finanziaria per progetti di investimento ed il monitoraggio economico gestionale di opere pubbliche.

- La società può inoltre effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, quando tali operazioni siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie ed opportune, esclusa comunque la gestione diretta di aziende e la raccolta del risparmio tra il pubblico.

### **Art. 5**

Nella sottoscrizione di partecipazioni e nella prestazione di garanzie a qualsiasi titolo, nell'assunzione di obbligazioni e nel finanziamento di ogni singolo Ente o Società, la FINLOMBARDA S.p.A non può impegnare una quota globale superiore al 25% (venticinque per cento) del suo capitale sociale e delle riserve, salvo giustificati motivi riconosciuti tali dal Consiglio di Amministrazione, e comunque solo nell'ipotesi di iniziative promosse, od

alle quali partecipi, la Regione Lombardia. Per ogni partecipazione debbono essere assicurate alla FINLOMBARDA S.p.A. nell'Ente o nella Societa' finanziata forme di controllo organico e programmatico giudicate idoneo dal Consiglio di Amministrazione.

## **Capitale sociale -Azioni -Obbligazioni**

### **Art. 6.**

Il capitale sociale e' di Euro 170.329.200,00 (centosettantamilionitrecentoventinovemiladuecento/00) suddiviso in 1.703.292 (unmilionesettecentotremiladuecentonovantadue) azioni da Euro 100,00 (cento) cadauna.

### **Art. 7.**

Puo' essere socio della Finlombarda S.p.A. solo la Regione Lombardia.

### **Art. 8**

Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento, con le modalita' di legge, ha efficacia di fronte alla Societa' soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

Così pure il loro assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti delle societa' e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel libro dei soci.

Nel caso di cessione di azioni o di diritto di opzione, il trasferimento non ha effetto nei confronti della societa' senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 9**

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione da diritto ad un voto, salvo il caso in cui siano state create azioni fornite di diritto di voto subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative, azioni prive di diritto di voto od azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti.

L'Assemblea straordinaria con apposita delibera puo' deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 (2° comma) e seguenti del Codice Civile.

Il valore di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta' del capitale sociale.

### **Art. 10**

I versamenti sulle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione. La Societa' si riserva di esercitare tutti i diritti consentiti dalla legge dai casi di mancato o ritardato pagamento delle quote.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura di legge, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

### **Art. 11**

L'emissione di obbligazioni ordinarie e di obbligazioni convertibili e'

deliberata dall'Assemblea straordinaria.

L'assemblea con apposita delibera adottata in sede straordinaria potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII, capo V del Libro V del codice civile.

#### **Art. 12**

La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria.

La società può emettere detti strumenti finanziari per somma non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso d'inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione, le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi ed entità di rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII del capo V del Libro V del codice civile.

Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI del capo V del Libro V del codice civile.

### **Organi sociali**

#### **Art.13**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli art. 2364 e 2365 del Codice Civile e può essere convocata anche fuori della sede sociale, in Italia. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio c sociale.

Nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art.14**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

### **Art.15**

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo comunque inoltrato al domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di comunicazione avvenuta a mezzo telefax., posta elettronica e altri analoghe modalita', l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dal socio ed espressamente risultanti dal libro soci.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso puo' essere indicato anche il giorno e il luogo per le successive convocazioni, nell'eventualita' in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Si reputano tuttavia regolarmente costituite in forma totalitaria le Assemblee, comunque convocate, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

In tali ipotesi, ciascuno dei partecipanti puo' tuttavia opporsi alla deliberazione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato e dovra' essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

E' possibile tenere l'Assemblea con interventi dislocati in piu' luoghi audio/video collegati e cio' alle seguenti condizioni di cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonche' di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

### **Art.16**

Possono intervenire all'assemblea, i soci che hanno diritto di voto e che alla data della stessa risultano iscritti nel libro soci. Non e' invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione. Ogni socio che abbia diritto d'intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare per delega scritta.

La delega dovra' rimanere conservata dalla societa' e non potra' essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante potra' farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega stessa.

Se la delega e' stata conferita solo per la singola Assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale da valersi per piu' assemblee,

indipendentemente dall'ordine del giorno. La rappresentanza non puo' comunque essere conferita ne' ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.

### **Art.17**

L'Assemblea e' Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina il Consiglio di Amministrazione, determinandone i compensi. Ne elegge il Presidente ed, eventualmente, il Vicepresidente;
- 3) nomina il Comitato di Indirizzo, determinandone il compenso;
- 4) nomina il collegio sindacale ed il revisore contabile o la societa' di revisione, determinandone il compenso;
- 5) nomina il direttore generale ai sensi del successivo art. 29;
- 6) delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci; .
- 7) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o dal Consigliere piu' anziano di eta'.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarita' delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'Assemblea e di attestare la validita' dell' Assemblea stessa.

### **Art.18**

In prima e successiva convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale.

In seconda convocazione esclusivamente per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, l'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza prevista dal quarto comma dell'art. 2369 c.c.

In prima e successiva convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale.

## **Amministrazione**

### **Art.19**

L'Amministrazione della Societa' e' affidata a un consiglio composto da tre a sette membri, nel numero che, entro detto limite, e' determinato dall'Assemblea.

Al Consiglio d'amministrazione, in luogo dell' Assemblea dei soci, competono le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ.
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Le decisioni dell' organo amministrativo sulle predette materie devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

#### **Art.20**

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dell' assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio d'Amministrazione è stato ricostituito. In caso di rinuncia da parte dell'amministratore al suo ufficio si applica l'art. 2385 c.c.

La cessazione degli amministratori dal proprio ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

#### **Art.21**

Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, se questi non è nominato dall' Assemblea dei soci, nonché un segretario anche estraneo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente assume le funzioni l'Amministratore più anziano di età'.

#### **Art.22**

Il Consiglio si raduna presso la sede della Società, o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Stato appartenente alla Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

#### **Art.23**

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un

giorno prima. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno.

Nel caso di ricorso al fax, alla posta elettronica o ad altri mezzi simili, gli avvisi dovranno essere spediti al numero telefonico, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultano da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in piu' luoghi audio/video collegati e cio' alle seguenti condizioni di cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali;

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonche' di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

#### **Art.24**

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio si richiede l'effettiva presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.

#### **Art.25**

Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa'. Puo' percio' compiere ogni atto di disposizione patrimoniale, senza alcuna limitazione essendo di sua competenza quanto per legge non sia in modo tassativo riservato alla deliberazione dell'Assemblea.

#### **Art. 26**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della societa' sia di fronte ai terzi che in giudizio.

La firma sociale spetta, individualmente, al Presidente e con deliberazione del Consiglio puo' essere conferita per determinati atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai Funzionari.

#### **Art.27**

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni anche ad uno o piu' membri del Consiglio stesso.

**Art. 28**

1. E' istituito un Comitato di indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione relativamente alla formulazione degli indirizzi strategici della societa'.

2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Regione Lombardia o da un suo delegato ed e' composto da membri nominati dall'Assemblea ordinaria, che ne determina il numero e la durata in carica, nonche' il compenso.

**Art. 29**

1. L'assemblea nomina il Direttore Generale, determinandone il compenso, poteri e durata in carica.

Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare al Direttore Generale poteri di ordinaria amministrazione non espressamente determinati dall'Assemblea.

**Organi di controllo****Art.30**

L'assemblea ordinaria potra' a sua scelta affidare il controllo contabile ad un Revisore contabile o ad una societa' di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**Art.31**

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c. Essi sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci. L'Assemblea alla loro nomina, ne determina il compenso per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

**Art.32**

Il Revisore o la societa' incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicit  almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilit  sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti

eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea nel nominare il revisore deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2490 quinquies c.c. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

Bilanci ed utili

### **Art.33**

Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

### **Art.34**

Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in Società controllate.

### **Art.35**

Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% (dieci per cento) alla riserva legale;
- il 10% (dieci per cento) alla riserva straordinaria;
- il 10% (dieci per cento) al fondo rischi;
- la rimanenza a remunerazione del capitale o ad ulteriori riserve, nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea.

### **Art.36**

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. I dividendi non riscossi nei termini di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della società.

### **Recesso del socio**

#### **Art. 37**

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consenta un cambiamento significativo dell'attività sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti il . diritto di voto o di partecipazione.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro imprese della delibera che legittima l'esercizio del diritto di recesso, o entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto se la legittimazione del diritto di recesso derivi da un fatto diverso, l'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicato all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione delle generalità e del domicilio del recedente, del numero e della categoria delle azioni per le quali si vuole esercitare il recesso. Le azioni per le quali il recesso viene esercitato non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo ha legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della società'.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 38.

### **Art.38**

Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'Organo Amministrativo sentiti gli organi di controllo e tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società', della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro 90 giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Lo stesso Tribunale provvede sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il procedimento di liquidazione si attua con le modalità ed i termini di cui all'art. 2437 quater c.c.; comunque il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società', salve venga deliberato lo scioglimento della società'.

## **Liquidazione**

### **Art. 39**

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea con la maggioranza di legge determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

### **Norma di rinvio**

### **Art. 40**

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.